

## Riforma penale, prescrizione e intercettazioni: ecco cosa cambia

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto penale

La riforma penale è legge. La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva ieri, **mercoledì 14 giugno**, il testo di **modifica del processo penale** che introduce importanti novità in materia di **prescrizione** e **intercettazioni** e cambia le pene relative a determinati **reati di allarme sociale**. A essere toccati dalla riforma, che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, sono sia **il processo** che il **diritto penale**: vediamo insieme quali sono le modifiche più importanti appena introdotte.

### La prescrizione sospesa per 18 mesi

**Molto importante**, innanzitutto, la riforma della disciplina della **prescrizione**. Dopo la sentenza di condanna **in primo grado**, la prescrizione del reato **sarà sospesa** per un periodo **massimo di 18 mesi**; la stessa cosa avverrà dopo la sentenza di **condanna in appello**. La sospensione però, è importante notare, ha effetto solo per quanto riguarda gli imputati contro cui si procede.

Cambia anche la disciplina nel caso di **reati gravi contro i minori**. Nei casi di **violenza sessuale**, stalking, **prostituzione** e **pornografia** la prescrizione decorrerà **solo a partire dal compimento del diciottesimo anno** di età della vittima. Questo per tutelare i minori offesi dal reato, che spesso non hanno i mezzi per denunciare con tempestività gli atti subiti.

### Intercettazioni: nuove tutele contro la diffamazione

Hanno suscitato invece **molte polemiche** le nuove **norme sulle intercettazioni**. Nel tentativo di proteggere gli intercettati dagli abusi e dai **rischi di diffamazione** e allo stesso tempo cercando di preservare l'integrità dell'azione investigativa, la riforma stabilisce che sia **evitata la pubblicazione di conversazioni irrilevanti** ai fini delle indagini. Gli atti non allegati alla richiesta di misura cautelare non dovranno essere diffusi e potranno essere ascoltati **solo dai difensori e dal giudice**.

È prevista inoltre l'introduzione di un **nuovo reato** che assicuri pene severe a chi diffonde il contenuto di **riprese audiovisive** o registrazioni di **conversazioni telefoniche** ottenute con l'inganno, quando lo scopo sia quello di arrecare **danno alle reputazione dell'intercettato**.

## **Pene più severe per i reati contro il patrimonio**

Molto importante anche l'**inasprimento delle pene** per determinati **reati contro il patrimonio** definiti dalla legge "**di maggiore allarme sociale**". In particolare, le pene minime previste per lo scippo e il furto in abitazione sono triplicate, **da 1 a 3 anni**. Per la rapina si sale invece **da 3 a 4 anni**. Inserito nella categoria dei reati di allarme sociale anche il **voto di scambio politico-mafioso**: con la riforma si arriverà in questo caso a una pena che oscillerà **tra i 6 e i 12 anni di carcere**.

## **La querela e i reati di lieve entità**

**Fa discutere** anche la modifica alla norma che regola i **reati perseguibili a querela** (fanno parte di questa categoria, ad esempio, la **diffamazione** e la **truffa**). Nel caso in cui, infatti, la persona che ha commesso il reato abbia **riparato al danno causato** tramite restituzione o risarcimento, o abbia comunque eliminato le conseguenze dannose del suo gesto, il giudice potrà decidere per l'**estinzione del reato**. Questo, in ogni caso, dopo aver sentito le parti e la persona offesa.

Non solo: la riforma prevede la **querela per tutti i reati** contro la persona e il patrimonio **che arrecano offese di non grave entità**. Inoltre, la nuova legge dà la delega a riformare la disciplina del doppio binario che prevede l'applicazione sia della pena che delle misure di sicurezza.

## **Le modifiche alle indagini preliminari**

Cambiano anche le regole per le **indagini preliminari**. All'entrata in vigore della riforma penale, innanzitutto, la **persona offesa dal reato** potrà **chiedere informazioni** sullo stato del procedimento per il quale ha presentato denuncia **una volta decorsi 6 mesi** dalla stessa.

Allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari, inoltre, il Pm avrà solo **3 mesi di tempo** per decidere se chiedere l'**archiviazione**. La persona offesa, tuttavia, avrà il doppio del tempo per **opporvi alla richiesta** e chiedere la prosecuzione delle indagini: si passerà infatti **da 10 a 20 giorni**.

<https://www.diritto.it/riforma-penale-prescrizione-intercettazioni-cosa-cambia/>